

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1451}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PAZZAGLIA, ALMIRANTE, ABBATANGELO, AGOSTINACCHIO, ALOI, ALPINI, BAGHINO, BERSELLI, BOETTI VILANIS AUDIFREDI, CARADONNA, DEL DONNO, de MICIELI VITTURI, FINI, FORNER, FRANCHI FRANCO, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MACERATINI, MANNA, MARTINAT, MATTEOLI, MAZZONE, MENNITTI, MICELI, MUSCARDINI PALLI, PARLATO, PELLEGATTA, POLI BORTONE, RALLO, RAUTI, RUBINACCI, SERVELLO, SOSPIRI, STAITI di CUDDIA delle CHIUSE, TASSI, TATARELLA, TRANTINO, TREMAGLIA, TRINGALI, VALENSISE, ZANFAGNA

Presentata il 16 marzo 1984

Norme per il blocco, ai livelli dell'anno 1983, di alcune indennità, gettoni di presenza e gratifiche corrisposti dalla pubblica amministrazione

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge intendiamo congelare ai livelli del 1983 l'ammontare delle indennità, comprese quelle di carica e di trasferta, i gettoni di presenza, le gratifiche e tutti gli altri emolumenti di analogo titolo corrisposti dallo Stato, dagli enti parastatali, da quelli pubblici anche economici, nonché dagli enti locali (regioni,

province, comuni, consorzi di comuni) e dalle loro aziende autonome, ai componenti di organi collegiali amministrativi e di commissari.

Con le parole « organi collegiali » intendiamo escludere dagli effetti della presente proposta di legge le indennità che spettano per legge o contrattualmente al personale dipendente dalle amministrazioni dello

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Stato, centrali e periferiche, e dai vari enti sopra indicati, in relazione alle funzioni espletate ed al lavoro svolto.

Il congelamento da noi proposto ha una durata di diciotto mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, ed uno scopo evidente non solo di rilevanza economica in relazione allo stato delle nostre finanze, ma anche di moraliz-

zazione di fronte alle decisioni prese da un consiglio di amministrazione di un ente pubblico, che ha pensato bene di assegnarsi specifiche e sostanziose gratifiche.

Il richiamo ad un doveroso senso di responsabilità che informa questa proposta di legge, riteniamo sia condiviso dagli onorevoli colleghi, e ne sollecitiamo il voto favorevole.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le indennità, anche di carica e di trasferta, nonché i gettoni di presenza e le gratifiche, come ogni altro emolumento di analogo titolo, corrisposti dalle amministrazioni dello Stato — comprese quelle ad ordinamento autonomo — dagli enti parastatali, da quelli pubblici anche economici, dalle regioni, province, comuni, consorzi di comuni e loro aziende autonome, ai presidenti ed componenti di organi amministrativi collegiali od a commissari per l'amministrazione, non debbono in alcun modo, per diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, superare l'ammontare dell'ultimo importo corrisposto nell'anno 1983.

Qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, tali indennità, gettoni, gratifiche od altro, siano stati liquidati in misura superiore all'ultima corrisposta nel 1983, la parte eccedente deve essere recuperata con corrispondente decurtazione della successiva erogazione. Negli altri casi, le singole amministrazioni hanno l'obbligo di procedere al recupero non oltre la fine dell'anno in corso.